

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 28/04/1995 n. 4726  
legge 109/94 Articoli 32 - Codici 31/bis.3

Con riguardo ai presupposti del procedimento arbitrale per le controversie in materia di appalto di opera pubblica, le deroghe al principio della necessità del preventivo collaudo, previsto dall'art. 44 Capitolato generale di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, non devono considerarsi tassative e la descritta causa di temporanea improcedibilità della domanda non è operativa in presenza di fatti o circostanze che rendano inutile il collaudo o, a maggior ragione, quando il collaudo non possa essere eseguito (nella specie, per aver entrambe le parti univocamente manifestato la volontà di non proseguire il rapporto, con conseguente mancata ultimazione dell'opera). Nell'esecuzione del contratto di appalto di opera pubblica, la Pubblica amministrazione è soggetta alle regole generali in materia di adempimento e, in particolare, al rispetto degli artt. 1374 e 1375 c.c., con la conseguenza che il diritto dell'appaltatore di adire gli arbitri non può essere condizionato al di là del tempo ragionevolmente necessario per risolvere la controversia, senza che sia necessaria la messa in mora dell'Amministrazione, né l'assegnazione di un termine alla stessa.